

## Delibera n° 230

Estratto del processo verbale della seduta del  
**18 febbraio 2022**

**oggetto:**

DLGS 152/2006 - PARERE MOTIVATO DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG VI-A ITALIA – AUSTRIA 2021-2027.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	assente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Richiamato** il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

**Richiamato** il Regolamento (UE) n. 1059/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

**Richiamato** il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

**Vista** la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (afferente la valutazione ambientale strategica – VAS);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che disciplina la Valutazione ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e in particolare l'articolo 5 relativo alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti;

**Visto** l'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006 che stabilisce venga compresa nella VAS la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 2627 del 29 dicembre 2015 contenente “Indirizzi generali per i processi di VAS concernenti Piani e Programma la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 11 luglio 2014 recante “Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi”;

**Atteso** che il Soggetto proponente e Autorità procedente per la procedura di VAS del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia – Austria 2021 - 2027 è la Provincia autonoma di Bolzano;

**Considerato** che con riferimento al d.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” le Autorità ambientali ed i Servizi delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano competenti in materia di valutazione ambientale strategica hanno elaborato una procedura comune per la VAS, adeguata al Programma di cooperazione transfrontaliera;

**Preso atto** che la Provincia autonoma di Bolzano, quale Autorità procedente ha provveduto direttamente alla fase di consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale prevista dall'art. 13 c.1 del d.lgs. n. 152/2006 (scoping), come concordato con i Servizi delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano competenti in materia di valutazione ambientale strategica;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1251, del 6 agosto 2021, con la quale è stata adottata, in via preliminare, la proposta di Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia – Austria 2021-2027 e sono stati individuati, per quanto concerne le competenze regionali nella procedura di VAS, la Giunta regionale quale Autorità competente con il supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali e i Soggetti competenti in materia ambientale;

**Dato atto** che è stata avviata in data 13 agosto 2021 la fase di consultazione del pubblico con la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di VAS ai sensi del comma 1 art. 14 del d.lgs. 152/2006, sui siti web di ciascuna Regione/Provincia autonoma e sul sito web del Programma a cura dell'Autorità procedente. Contestualmente l'Autorità procedente ha inviato con nota prot. 627482 p\_bz del 13 agosto 2021 il Programma, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica ai Soggetti competenti in materia ambientale di ciascuna Regione/Provincia autonoma con la richiesta di espressione del parere entro 60 giorni. Allo scadere dei termini per la presentazione delle osservazioni sono pervenuti alla Direzione difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile i seguenti pareri:

- ARPA prot. n. 31833/P/GEN/AUT del 13 ottobre 2021
- Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile prot. n. 56127/P del 13 ottobre 2021;

**Visto** il documento *"Allegato II, III, IV e V – Modalità di recepimento delle osservazioni pervenute in fase di consultazione del pubblico"* predisposto a seguito dell'attività tecnico istruttoria svolta tra le Autorità competenti e l'Autorità procedente e trasmesso dall'Autorità di gestione Provincia autonoma di Bolzano con nota PEC 103641 p\_bz del 2 febbraio 2022, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Vista** la Relazione istruttoria del Servizio valutazioni ambientali del 11 febbraio 2022, la quale, vista tutta la documentazione trasmessa e tenuto conto dei pareri pervenuti, valuta che il Rapporto ambientale, con le integrazioni proposte con il documento sopracitato, è correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'Allegato VI del d.lgs. 152/2006; per quanto riguarda la valutazione di incidenza, premesso che:

- il Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Austria 2021 – 2027 ha le caratteristiche di un documento di programmazione di area vasta in cui il livello di pianificazione e di definizione generale degli obiettivi e delle azioni del Programma non prevede una definita localizzazione degli interventi,
- le azioni previste non includono in questa fase interventi di tipo infrastrutturale interessanti Siti Natura 2000,
- non sono riscontrabili e stimabili a questo livello di pianificazione effetti significativi diretti o indiretti che possano determinare riduzione, danneggiamento/degrado, frammentazione di habitat di interesse comunitario o habitat di specie, diminuzione o scomparsa dei processi ecologici funzionali in seguito ad alterazione delle componenti strutturali degli habitat, riduzione del numero di soggetti o perturbazione di specie floristiche e faunistiche,
- l'attuazione di alcune azioni del Programma (realizzazione di nuove infrastrutture fisiche, incremento delle presenze turistiche, ecc.) potrebbe potenzialmente determinare incidenze dirette e/o indirette sui Siti Natura 2000 (consumo di habitat, frammentazione, emissioni, ecc.)
- gli effetti sopra indicati saranno valutati in sede di valutazione di incidenza dei progetti e potranno essere evitati e mitigati con opportune modalità di attuazione del Programma, osservando le Misure di conservazione e le indicazioni dei Piani di gestione, ponendo attenzione alla loro localizzazione ed alla sensibilità di habitat e specie,
- preso atto della documentazione integrativa Allegato III e V del documento *"Allegato II, III, IV e V - Modalità di recepimento delle osservazioni pervenute in fase di consultazione del pubblico"*,

valuta che il Programma non ha incidenze negative significative dirette o indirette sugli habitat e sulle specie vegetali ed animali presenti nei siti Rete Natura 2000 del FVG; conclude che il

Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia – Austria 2021-2027 non comporta effetti significativi negativi sull'ambiente a condizione che si tenga adeguatamente conto di alcune prescrizioni per migliorare il livello di sostenibilità ambientale, mitigare potenziali impatti negativi sulle risorse ambientali ed evitare possibili incidenze negative su habitat e specie della Rete Natura 2000;

**Ritenuto** di concordare con i contenuti della Relazione istruttoria del 11 febbraio 2022 del Servizio valutazioni ambientali che si fanno propri;

**Ritenuto** pertanto che il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia – Austria 2021-2027 non determina effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga conto delle prescrizioni contenute nella citata Relazione istruttoria del Servizio valutazioni ambientali;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

Di esprimere parere motivato favorevole relativamente alla procedura di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza della proposta di Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia – Austria 2021 -2027 a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

Prima dell'approvazione del Programma:

1. il Rapporto ambientale dovrà essere integrato secondo quanto indicato nel documento *Allegato II, III, IV e V - Modalità di recepimento delle osservazioni pervenute in fase di consultazione del pubblico dei pareri espressi dalle autorità ambientali* di cui all' Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. in fase di definizione della metodologia e dei criteri usati per la selezione dei progetti dovranno essere considerate le raccomandazioni previste nel Rapporto Ambientale e negli allegati integrativi al Rapporto ambientale, relative alle misure previste dal Programma per compensare gli effetti negativi sull'ambiente. Al fine di garantire un'attuazione del Programma sostenibile dal punto di vista ambientale dovranno essere formulate in accordo con le Autorità ambientali del Programma delle linee di indirizzo, dei criteri di selezione, delle premialità ambientali per i progetti che prevedano azioni per la sostenibilità o "criteri escludenti" in caso di vincoli o criticità ambientali;
3. come previsto nel Rapporto Ambientale dovrà essere predisposto, a cura dell'Autorità di gestione un apposito Piano di monitoraggio ambientale, prima dell'avvio del 1° bando di gara in accordo con le Autorità ambientali del programma. Il Piano di monitoraggio ambientale dovrà tenere conto delle raccomandazioni per la definizione degli indicatori di monitoraggio ambientale proposte nel "Rapporto di monitoraggio ambientale 2020". Inoltre dovrà essere rivalutato il sistema degli indicatori proposto, il quale dovrà essere accompagnato dall'illustrazione della correlazione tra gli indicatori di contributo e gli indicatori di processo e di contesto. Il Piano di monitoraggio ambientale dovrà prevedere le responsabilità e lo schema di coordinamento dei referenti, il cronoprogramma del reporting ed il set finale degli indicatori scelti secondo quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs.152/2006; si raccomanda di prevedere già in sede di predisposizione dei bandi le modalità di raccolta delle informazioni funzionali al popolamento degli indicatori di processo e contributo. Sarà utile anche dotarsi di un team di monitoraggio dedicato a supporto dell'Autorità di gestione che, tenendo presente le necessità di monitoraggio del Programma e di VAS, guidi l'impostazione dei diversi bandi e si occupi della messa a sistema delle informazioni raccolte al fine di garantire la tenuta del sistema di monitoraggio;

4. per un'efficace governance ambientale del Programma dovranno essere definiti compiti e ruoli delle Autorità ambientali. Inoltre, nella fase di valutazione delle proposte progettuali dovrà essere garantita idonea valutazione degli aspetti ambientali, anche in relazione al soddisfacimento dei requisiti e dei criteri di cui al punto 2, attraverso la presenza di personale qualificato;
5. ai sensi della DGR n. 871 del 12 giugno 2020, di designazione dell'Autorità ambientale regionale per la programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 dovranno essere attivate opportune forme di collaborazione con la summenzionata Autorità, al fine di garantire la corretta integrazione della componente ambientale nella fase di attuazione del Programma.

In fase di attuazione del Programma:

6. relativamente alla Valutazione di incidenza sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce si dovrà provvedere, nelle successive fasi di attuazione del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia – Austria per il periodo 2021-2027, alla verifica del rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 e ss.mm. ii. (Direttiva 92/43/Ce e ss.mm.ii.);
7. nella fase di valutazione delle proposte progettuali dovrà essere garantita idonea valutazione degli aspetti ambientali, inoltre, dovrà essere verificata e garantita la coerenza sia interna che esterna in relazione alla pianificazione di livello sovraordinato pertinente.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE